

# STATUTO

## DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

### Articolo 1

#### Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata  
"..... **Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata**",  
*in breve ..... S.S.D. a r.l.*

### Articolo 2

#### Scopo

La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che didattica che di propaganda dello sport in genere, ed in particolare delle discipline del nuoto, della palla-nuoto, dei tuffi, del nuoto sincronizzato, del salvamento, del nuoto pinnato, del nuoto subacqueo, del triathlon, della ginnastica in acqua, del tennis, dell'acqua bike e del fitness, e della danza con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I. delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la società potrà anche:

a) organizzare attività didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;

b) assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo

esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi;

c) costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto impianti sportivi;

d) gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;

e) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

f) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali.

La società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, non nei confronti del pubblico e commerciali.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

La società ha sede nel Comune di .....

Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

La durata della società è stabilita sino al ..... e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

### **Articolo 5**

#### **Capitale**

Il capitale sociale è di € .....

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

#### **Articolo 6**

##### **Domiciliazione**

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 7**

##### **Recesso del socio**

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 2473 e 2497 quater del Codice civile.

Al socio receduto sarà rimborsato il solo valore nominale della quota non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

#### **Articolo 8**

##### **Decisioni dei Soci**

Le decisioni dei soci possono essere assunte solo in sede assembleare.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti e dissenzienti. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2377, 2378 e 2379 del Codice civile.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventigiorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito della Regione in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio risultante sul libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche senza alcuna formalità di convocazione sarà comunque valida qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti

rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il voto di ogni socio vale in proporzione alla relativa partecipazione. Possono intervenire all'assemblea, tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

## **Articolo 9**

### **Amministrazione e rappresentanza**

La società è amministrata: da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un numero massimo di..... (oppure determinato dai soci in occasione della della nomina) con poteri congiunti e/o disgiunti. Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà il numero dei componenti e la durata.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i propri membri il Presidente, un vicepresidente e un segretario.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove purché nella Regione in cui ha sede la società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. L'organo amministrativo ha quindi fra l'altro la facoltà di

acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, stipulare mutui anche con Istituti di credito fondiario e prestare fidejussioni a favore di terzi.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 10**

##### **Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa.

#### **Articolo 11**

##### **Organo di controllo**

Nei casi in cui la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, questo è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Il compenso è determinato dall'assemblea.

#### **Articolo 12**

##### **Controllo legale dei conti**

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale, se nominato, che dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea potrà, tuttavia, attribuire il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### **Articolo 13**

##### **Bilancio e Utili**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

#### **Articolo 14**

#### **Scioglimento**

Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea generale dei soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il residuo attivo che risultasse dopo il rimborso ai soci del valore nominale del capitale conferito dovrà essere devoluto a fini sportivi.

#### **Articolo 15**

#### **Clausola compromissoria**

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

**Articolo 16**  
**Norme Generali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi, anche speciali, ivi comprese le leggi 27 dicembre 2002 n. 289 e 27 luglio 2004 n. 186.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa sedici facciate intere e quanto della diciassettesima sin qui di cinque fogli ed è stato da me letto ai comparenti che l'approvano.